

AVV. CARLO MASTELLONE LL.M. (LOND)  
AVV. TIRTZA MEUCCI  
AVV. PIETRO MASTELLONE LL.M. (AMSTERDAM)  
AVV. GUIDO LACHI  
DOTT. EMANUELE DENAPOLI

AVV. BERNARDO PERSIA

DOTT. STEFANO BIANCHINI  
COMMERCIALISTA REV. UFF. CONTI

## BCorp e Società Benefit: il futuro dell'economia è la sostenibilità.

I mercati e le economie contemporanee manifestano una evidente necessità di cambiamento. Gli eventi di pressione sociale e finanziaria che ad oggi stanno mettendo in crisi anche le più solide strutture commerciali, prima fra tutti l'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, impongono un radicale ripensamento del modo di fare impresa e delle strategie di *governance*. È sufficiente considerare che la Commissione dell'Unione Europea, nelle ultime previsioni di luglio pubblicate a Bruxelles, ha indicato una presumibile contrazione dell'economia dell'eurozona di circa l'8,7% per l'estate 2020.

Se dunque una ripresa, anche parziale, delle economie mondiali non potrà che rendersi più concretamente manifesta dal 2021 (6,1% in Eurozona sempre secondo la Commissione UE), l'uscita dalla crisi dovrà passare non solo da elementi pragmatici quali un eventuale vaccino per il virus Covid-19, ma anche dalla volontà e dalla capacità di sfruttare l'attuale periodo di depressione come spinta all'innovazione e al cambiamento.

Tale cambiamento, come manifestato recentemente sempre in ambito europeo dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, deve necessariamente considerare tematiche come la sostenibilità ambientale. Sulla stessa linea occorre menzionare anche i “*Sustainable Development Goals*” (SDG), noti anche come “*Agenda 2030*” e promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che individuano nella sostenibilità uno dei temi chiave per il futuro economico globale. È opportuno, infatti, che l'essere umano *in primis* e, conseguentemente, i mercati globali diano priorità ad un'economia *green*, capace di generare profitto sia dal punto di vista pecuniario che dal punto di vista sociale e ambientale.

L'Italia è un chiaro esempio dell'efficacia del cambiamento e dell'opportunità di una normativa snella, in grado di sostenere le iniziative imprenditoriali più lungimiranti. Essa è stata, infatti, tra i primi paesi al mondo a riconoscere lo status giuridico di “società benefit”. La Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016), entrata in vigore a partire dall'1 gennaio 2016, all'art. 1, commi 376-384, definisce tali società come quelle che, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di lucro perseguono anche una o più finalità di beneficio comune, operando “*in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*”.

La società che intenda mutare la propria natura in società benefit, o che intenda nascere come tale, dovrà modificare o redigere l'atto costitutivo e lo statuto indicando le finalità di beneficio comune

che intende perseguire a fianco dello scopo di lucro, comunque necessario, nel rispetto di quanto disposto in materia di modificazioni del contratto sociale e dello statuto di ciascun tipo di società. Chiaramente, le eventuali modifiche andranno depositate, iscritte e poi pubblicate secondo quanto disposto, per ciascun tipo di società, dagli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c.

I benefici accordati alle società benefit consistono in un credito di imposta del 50% riconosciuto dall'ultimo Decreto Rilancio, che ha stanziato ben 3 milioni di Euro. In aggiunta, le società benefit possono contare su una rilevante

credibilità nel mercato, dovuta al regime di trasparenza imposto dalla legge. Esse sono tenute a pubblicare annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune, conforme a uno specifico Standard di Valutazione Esterno e sottoposta quindi al giudizio dei consumatori. È inoltre necessario nominare un membro interno che sia responsabile dell'impatto dell'azienda e che ne monitori costantemente l'andamento.

L'esempio delle società benefit italiane segue la missione promossa dal movimento su scala globale delle B Corp, società certificate appositamente da B Lab, l'ente internazionale non-profit che in Italia ha già valutato positivamente più di 100 aziende. Tra queste hanno fatto recentemente il proprio ingresso anche Danone, Nutricia e Mellin, così dimostrando l'*appeal* della certificazione.

Per divenire B Corp, le società interessate devono sottoporsi ad un "*B Impact Assessment*" ed ottenere una valutazione di almeno 80 punti su un totale di 200 in relazione a settori quali *Governance, Workers, Community* ed *Environment*. La certificazione, che si distingue dalla nozione di società benefit, essendo precedente, impone comunque la trasformazione in tale status giuridico entro due anni. Essa garantisce l'ingresso in un *network* riconosciuto di più di 70.000 aziende, che fanno di "responsabilità" e "trasparenza" le proprie parole chiave, volgendo il proprio sguardo non più solo agli *shareholders*, ma a tutti gli *stakeholders*, ossia i portatori di ogni interesse influenzato dall'impatto aziendale.

Le B Corp che, sulla scia dell'esempio italiano, vengono regolamentate da normative *ad hoc* in un crescente numero di ordinamenti giuridici nazionali, possono definirsi come vere e proprie "*change makers*". La certificazione B Corp, concessa da B Lab, impone la firma di una "dichiarazione di interdipendenza" e ha un costo annuo che varia tra 500 € e 50.000 €, in base al fatturato annuale dell'azienda.

L'inserimento di obiettivi sociali e ambientali nei propri statuti o atti costitutivi è una tendenza che potrà dimostrarsi vincente, come promosso anche dalla campagna *Unlock The Change*, il cui recente *summit* virtuale dello scorso 16 luglio, *Time to B*, ha visto la partecipazione di 50 personalità di spicco nel panorama della sostenibilità, tra membri della comunità scientifica e accademica e leader di aziende.

Per la trasformazione in società benefit, nel caso di società preesistenti, o la creazione di nuove società benefit (anche start-up) è certamente consigliato affidarsi ad una consulenza legale specifica, così da individuare, soprattutto nel caso di realtà di considerevoli dimensioni, le finalità di beneficio comune più adeguate e i passaggi necessari. Lo stesso vale per il procedimento atto ad ottenere la pregiata certificazione internazionale B Corp, ormai divenuta sinonimo di "*impresa che riscrive il futuro*".

Firenze, 24.07.2020

Dott. Emanuele De Napoli

Avv. Guido Lachi